

Controlli a distanza , Gps sull'auto e autorizzazione necessaria

L' Ispettorato Nazionale del Lavoro , con la circolare n. 2 del 7 Novembre 2016, ha fornito indicazioni riguardo le regole da seguire per l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle autovetture aziendali. In particolare ha chiarito se esse siano da considerare strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e dunque esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dall'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), come innovato dal Jobs Act.

.....
L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) vieta ai datori di lavoro i controlli a distanza dei lavoratori con impianti e attrezzature.

La riforma Jobs act (DLgs n. 151/2016) ha ridimensionato il divieto all'unica ipotesi dell'utilizzo degli impianti al fine "esclusivo" di controllare l'attività dei lavoratori; non c'è divieto, invece, nel caso di utilizzo necessario all'attività lavorativa (esigenze organizzative o produttive), di sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, nonché per la registrazione degli accessi e delle presenze.

Con la circolare in oggetto, l'Ispettorato nazionale del lavoro (la nuova agenzia unica istituita dal decreto legislativo 149/2015 con lo scopo di svolgere le attività ispettive già esercitate da ministero, Inps e Inail), ha fornito indicazioni sull'interpretazione da dare al nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori per quanto attiene all'installazione di dispositivi di localizzazione satellitare (Gps) sulle autovetture aziendali.

I chiarimenti

L'ispettorato ha corretto il parere espresso sul punto dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016, che aveva ritenuto che l'auto fornita in uso ai dipendenti per eseguire la prestazione lavorativa fosse sicuramente strumento di lavoro, e lo fosse nella sua unicità, comprensiva anche del sistema Gps, pur se installato in un momento successivo alla consegna dell'autovettura.

Di conseguenza esso, in quanto rientrante nella categoria "strumenti di lavoro", non richiedeva, per la sua installazione, l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal DLgs 151/2015.

Sulla scorta di tale orientamento si erano mosse alcune Dtl, comunicando che dopo la riforma non vi era alcuna necessità di autorizzare l'installazione di Gps sui veicoli a uso lavorativo.

L'Ispettorato nazionale del lavoro che è l'ente al quale oggi vanno indirizzate le richieste di autorizzazione è invece di avviso contrario.

L'ente ritiene infatti, in linea di massima, e in termini generali, che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, utilizzati non per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma per rispondere a ulteriori esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Come tali, data la loro indubbia potenzialità di controllo a distanza dei lavoratori, questi dispositivi possono in via generale essere installati solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa.

Tuttavia, aggiunge l'Ispettorato, ci possono essere dei casi del tutto particolari in cui i dispositivi Gps possono trasformarsi in veri e propri strumenti di lavoro.

I casi citati sono due: quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere al loro utilizzo ovvero quando la loro installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari e nel caso dei sistemi Gps per il trasporto di valori superiori a 1,5 milioni di euro.

La soluzione data dall'Ispettorato al quesito specifico sui Gps offre quindi una nuova lettura della norma sui controlli a distanza.

Diventa dunque decisivo, sul piano applicativo, decidere cosa rientra nel concetto di strumenti di lavoro e cosa no, considerato anche che l'installazione senza accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato, ove ritenuti necessari, è ancora sanzionabile penalmente.

- ★ *(Per l'inosservanza del divieto ha previsto la sanzione dell'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno, ovvero l'applicazione di entrambe le pene (ammenda e arresto) nei casi più gravi e ferma restando la possibilità, per il giudice, di quintuplicare l'ammenda (7.745 euro), salvo l'ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato).*

La posizione assunta dall'Ispettorato è pertanto quella di considerare quali strumenti di lavoro quegli "apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione", ovvero esplicita

una posizione incentrata sul concetto di “indispensabilità” dello strumento, che può portare a ridimensionare la norma sui controlli a distanza.

In conclusione

In linea di massima, e in termini generali, l’Ispettorato ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Pertanto , dato che il Gps montato sulle auto aziendali consente il controllo dei lavoratori, ne consegue che la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)